

Legge regionale 23 marzo 1977, n.19

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20- 3-1975, n. 21 relativa all'unificazione tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale

ARTICOLO 1

In armonia con gli obiettivi di riorganizzazione e sviluppo del trasporto pubblico collettivo ed in relazione alla necessita' di contenere il disavanzo tra costi e ricavi di esercizio, la legge regionale 20 marzo 1975 n. 21 e' modificata dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Dall'entrata in vigore della presente legge le tabelle allegato A) ed allegato B) di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21 sono sostituite rispettivamente da quelle di cui all'allegato A) ed allegato B) della presente legge.

ARTICOLO 3

L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21 e' sostituito dal seguente:

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamenti settimanali e mensili nominali, non cedibili e validi per determinate relazioni.

Gli abbonamenti di cui sopra sono a vista, cioe' senza limitazione del numero di corse nell'ambito della loro validita'.

I biglietti di abbonamento settimanale avranno validita' di cinque, sei o sette giorni alla settimana;
quelli mensili per l'intero mese.

Il prezzo degli abbonamenti e' calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corse:

- settimanali: 10, 12 e 14 corse rispettivamente per gli abbonamenti validi cinque, sei o sette giorni;
- mensili: 48 corse ed applicando sul prezzo cosi' ottenuto i seguenti sconti:
 - per tratte di lunghezza inferiori a 15 Km. 55%
 - per tratte di lunghezza da 15,1 a 50 Km. 60%
 - per tratte di lunghezza oltre 50 Km. 65%

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiori a L. 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelli non inferiori a L. 25 alle 50 lire superiori.

Sugli abbonamenti settimanali validi per 5 o 6 giorni devono risultare i giorni di non utilizzo indicati dall'utente al momento dell'acquisto.

La giunta regionale assumerà le iniziative necessarie perché gli abbonamenti rilasciati da un'impresa concessionaria siano resi validi anche per autolinee gestite da altra impresa sulla medesima tratta.

ARTICOLO 4

L'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21 è sostituito dal seguente:

La giunta regionale per periodi di tempo determinati anche su proposta delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge, nei seguenti casi:

- a) per le autolinee sostitutive di ferrovie e di tramvie, quando vi sia l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;
- b) per tratti comuni con autolinee urbane per l'eventuale correzione di sperequazioni tariffarie;
- c) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

ARTICOLO 5

L'articolo 6 della legge regionale 20-3-75, n. 21 è sostituito dal seguente:

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe;
- b) le eventuali proposte per l'applicazione di prezzi di biglietti e di abbonamenti ai sensi del precedente articolo.

ARTICOLO 6

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di

cui sopra, cessano di avere validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7

La concessione dei contributi regionali nel settore delle autolinee e' in ogni caso subordinata alla applicazione integrale delle norme della presente legge e delle tariffe allegate.

ARTICOLO 8

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5.000.

All'accertamento delle irregolarita' di cui al comma precedente provvedono le imprese concessionarie mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine, le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano le qualita' di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma e' devoluta all'impresa concessionaria.

ALLEGATO

TABELLA "A" TARIFFA UNICA REGIONALE PER LE AUTOLINEE EXTRAURBANE

Km. 0 - 2	prezzo L. 100
Km. 2,1 - 7	prezzo L. 200
Km. 7,1 - 11	prezzo L. 300
Km. 11,1 - 15	prezzo L. 400
Km. 15,1 - 21	prezzo L. 500
Km. 21,1 - 30	prezzo L. 600
Km. 30,1 - 39	prezzo L. 700
Km. 39,1 - 44	prezzo L. 800
Km. 44,1 - 50	prezzo L. 800
Km. 50,1 - 57	prezzo L. 1.000
Km. 57,1 - 62	prezzo L. 1.100
Km. 62,1 - 66	prezzo L. 1.200
Km. 66,1 - 75	prezzo L. 1.300
Km. 75,1 - 80	prezzo L. 1.400
Km. 80,1 - 89	prezzo L. 1.500
Km. 89,1 - 93	prezzo L. 1.600
Km. 93,1 - 98	prezzo L. 1.700
Km. 98,1 - 109	prezzo L. 1.800
Km. 109,1 - 115	prezzo L. 1.900

Km. 115,1 - 121 prezzo L. 2.000
Km. 121,1 - 127 prezzo L. 2.100
Km. 127,1 - 133 prezzo L. 2.200
Km. 133,1 - 139 prezzo L. 2.300
Km. 139,1 - 149 prezzo L. 2.500
Km. 149,1 - 159 prezzo L. 2.600
Km. 159,1 - 169 prezzo L. 2.800
Km. 169,1 - 179 prezzo L. 3.000
Km. 179,1 - 189 prezzo L. 3.100
Km. 189,1 - 200 prezzo L. 3.300

Prezzo minimo tassabile L. 100.

I prezzi di cui alla presente tabella sono comprensivi dell'IVA
ove ricorra.

TABELLA "B" TARIFFE BAGAGLI ACCOMPAGNATI

Chilometri da 1 a 20:

chilogrammi da 10 a 20 L. 200,
da 21 a 30 L. 300,
da 31 a 40 L. 400,
da 41 a 50 L. 600;

chilometri da 21 a 40:

chilogrammi da 10 a 20 L. 300,
da 21 a 30 L. 400,
da 31 a 40 L. 600,
da 41 a 50 L. 700;

chilometri da 41 a 60:

chilogrammi da 10 a 20 L. 400,
da 21 a 30 L. 500,
da 31 a 40 L. 700,
da 41 a 50 L. 800;

chilometri da 61 a 80:

chilogrammi da 10 a 20 L. 500,
da 21 a 30 L. 600,
da 31 a 40 L. 800,
da 41 a 50 L. 900;

chilometri da 81 a 100:

chilogrammi da 10 a 20 L. 600,
da 21 a 30 L. 700,
da 31 a 40 L. 900,
da 41 a 50 L.1.000;

chilometri da 101 a 120:

chilogrammi da 10 a 20 L. 700,
da 21 a 30 L. 800,
da 31 a 40 L.1.000,

da 41 a 50 L.1.200;

chilometri oltre 120:

chilogrammi da 10 a 20 L. 800,

da 21 a 30 L.1.000,

da 31 a 40 L.1.200,

da 41 a 50 L.1.400.